

Circolare del 10/06/1986 n. 37 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Parte N. 4

Sintesi: Nell'art. 6 del t.u. 131 del 1986 e' stato precisato che non si realizza il caso d'uso quando l'obbligo del deposito di un atto deriva da una legge o da un altro provvedimento autoritativo, quale, ad esempio, il regolamento; l'art. 7 stabilisce inoltre che la forma pubblica, contrattuale o necessaria per alcuni specifici atti, non comporta di per se' l'obbligo di registrazione degli stessi. Infine, l'art. 9, al primo comma, precisa che i pubblici ufficiali obbligati a richiedere la registrazione all'ufficio nella cui circoscrizione essi risiedono sono quelli indicati alle lettere b) e c) dell'art. 10 e non anche quelli di cui alla lettera d) (impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti al corpo della guardia di finanza). Questi ultimi sono tenuti infatti a richiedere la registrazione ai sensi dell'art. 15.

Testo:

Nell'art.6, il quale disciplina la registrazione in caso d'uso, e' stato chiarito che non si realizza il caso d'uso quando l'obbligo del deposito di un atto deriva da una legge o da altro provvedimento autoritativo, quale, ad esempio, il regolamento; mentre, nel successivo art.7 si e' circoscritto l'indiscriminato obbligo di registrazione degli atti redatti in forma pubblica, riconoscendosi che tale forma, contrattuale o necessaria per alcuni specifici atti (testamento, atti di protesto cambiario, ecc.), non comporta di per se' l'obbligo di registrazione degli stessi. E' appena il caso di precisare che l'avverbio "volontariamente" presente nella precedente formulazione dell'art.7, non e' stato riportato in quella attuale in quanto ritenuti pleonastico.

Il titolo secondo, che comprende gli articoli dal 9 al 19, riguarda la materia relativa alla registrazione degli atti.

Il primo di questi articoli, il nono, disciplina la competenza degli uffici del registro confermando il principio, gia' affermato nel D.P.R. n. 634 del 1972, secondo il quale gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali devono essere registrati presso l'ufficio nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiederne la registrazione.

Al di fuori di tale ipotesi viene autorizzata l'esecuzione della formalita' presso qualsiasi ufficio del registro.

Appare opportuno rilevare che il primo comma dell'art. in esame e' stato coordinato con le innovazioni apportate dai successivi articoli 10 e 15, precisandosi che i pubblici ufficiali obbligati a richiedere la registrazione all'ufficio nella cui circoscrizione gli stessi risiedono, sono quelli indicati nelle lettere b) e c) dello stesso articolo 10 e non anche quelli indicati nella successiva lettera d), introdotta dal presente testo unico. Tali ultimi dipendenti sono tenuti infatti a richiedere la registrazione degli atti che devono essere registrati d'ufficio ai sensi del successivo articolo 15; in tal caso, la registrazione puo' essere richiesta a norma del secondo comma dell'articolo in argomento e, quindi, presso qualsiasi ufficio del registro. Peraltro, non sembra superfluo segnalare l'opportunita' che la registrazione venga richiesta dai funzionari di cui sopra all'ufficio nella cui circoscrizione risiede il contribuente tenuto al pagamento del tributo. Cosi' operando si realizza il duplice scopo di distribuire fra un maggiore numero di uffici gli obblighi connessi all'applicazione della norma e, nel contempo, di agevolare l'attivita' di riscossione.